

CITTA' DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

prot. n. 4210 del 26.1.1999

N. 22 del registro

OGGETTO: "Regolamento generale per la gestione delle Entrate".

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 21 mese di gennaio alle ore 17,30, con il prosieguo, in Vibo Valentia, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in II convocazione, in prosecuzione della seduta del 20.1.1999.

All'inizio della discussione dell'oggetto sopra indicato, risultano presenti i seguenti consiglieri:

a -1 - D'AGOSTINO Alfredo - SINDACO

2		MOBILIO Vincenzo	22		TALARICO Maurizio
3	a	VARI' Rosario	23	a	PIRO Mariano
4	a	PELAGGI Gioele Paolo	24	a	PALAMARA Giovanni
5		MODAFFERI Francesco	25	a	PORRETTA Vincenzo
6		BARBUTO Francesco	26	a	POTENZA Antonio
7	a	CASUSCELLI Costantino	27	a	PASQUA Giovanni
8	a	MUSCARI Pietro	28	a	CATAUDELLA Matteo
9		LA GAMBA Nicolino	29	a	VALIA Antonio
10	a	SILVESTRO Maria	30	a	PACIENZA Gaetano
11		ROMANO Giuseppe	31	a	IANNELLO Antonio
12	a	POLITI Domenico	32	a	VINCI Nicola
13	a	STUPPIA Maria	33	a	VINCI Francesco
14	a	LIMARDO Maria	34	a	COMITO Gianfranco
15		BASILE Maddalena	35	a	MERCADANTE Pasquale
16		MAZZEO Mario	36	a	COLACE Giovanni
17	a	CRUPI Nicola	37	a	IANNELLO Giuseppe
18	a	MARAFIOTI Giovanni	38	a	TEDESCO Maria
19		PRETA Valentino	39	a	VITA Luciano
20		VARTULI Pasquale	40	a	COMITO Angelo
21	a	PANUCCI Bruno	41	a	PITARO Vito

Consiglieri presenti n. 10 su n. 41 componenti il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. Vincenzo Mobilio, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune, dr. Domenico Primerano.

La seduta è pubblica.

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto e dà la parola all'Assessore al bilancio, dott. Giuseppe Solano, relatore.

L'Assessore Solano illustra l'argomento soffermandosi, in particolare, sui riferimenti normativi dello stesso, e sulla proposta della I^a Commissione Consiliare al Regolamento in esame.

Conclusa la relazione dell'Assessore il Presidente pone in votazione per appello nominale, l'emendamento della Commissione, munito del parere favorevole del dirigente AA.FF., riformulato dal Presidente della Commissione stessa come segue:

“Aggiungere all'art. 1 : lettera E alla fine, con i principi della obiettività, della imparzialità e della par-condicio.

Aggiungere la lettera F: di ricorrere eventualmente a Società Miste, previste dalla legge 142/90 come modificata dall'art. n. 5 e dell'art.n. 52 D.L. n. 446/91.”

La votazione dà il seguente risultato

Consiglieri presenti n. 10 (Mobilio, Modafferi, Barbuto, La Gamba, Romano, Basile, Mazzeo, Preta, Vartuli, Talarico)

Voti favorevoli n. 10

Il Presidente proclama il risultato e pone in votazione la proposta di delibera emendata, che viene approvata all'unanimità dagli stessi n. 10 Consiglieri presenti.

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di delibera predisposta dall'ufficio competente e formulata sulla base dell'istruttoria delle strutture interessate;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 53 della legge 9.6.90, n. 142;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dello stesso art. 53;

Considerato che l'art. 52 del D.lgs 15.12.97, n. 446, fornisce ai Comuni ampia facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributari;

Visto lo schema di regolamento all'uopo predisposto dall'ufficio, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale della stessa;

Preso atto dell'emendamento riportato in narrativa ed approvato con apposita votazione;

Vista la legge n. 142/90;

Vista la legge n.127/95;

Visto il D.Lgs n. 446/97

Con votazione resa per appello nominale che ha dato il risultato riportato in narrativa,

DELIBERA

1) di approvare lo schema di regolamento per la gestione delle entrate comunali, allegato alla presente come parte integrante sostanziale della stessa.

Del che è verbale


Il Presidente

V. Mobilio



Il Segretario Generale

D. Primerano



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale del Comune che la presente deliberazione è stata
all'albo pretorio il giorno 26 GEN. 1999 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla residenza Municipale, li 26 GEN. 1999

Il Segretario Generale

Domenico Primerano



REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE CONTROLLO
Sezione Decentrata di Vibo Val.

Scaduta del 3-2-1999

Visto: Non si rilevano vizi

~~IL SEGRETARIO F.to~~

~~IL PRESIDENTE F.to~~

Prof. N. 122
4-2-99
IL CAPO ARCHIVISTA



COMUNE DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO GENERALE

PER LA

GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

ART. 1

FINALITA'

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle Leggi 142 e 241 del 1990, al Decreto Legislativo 77 del 1995, alla Legge 127 del 1997 ed al Decreto Legislativo 446 del 1997, che disciplina le entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune e nel Regolamento di contabilità;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;

e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale **con i principi della obiettività, della imparzialità e della "par-condicio"**.

f) **di ricorrere, eventualmente, a società miste, previste dalla legge 142/90 come modificata dall'art. 5 e dall'art. 52 D.L. n° 446/91.**

2. Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le Leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ART. 2

DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la certifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva, e quant'altro necessario alla gestione dei tributi stessi.

2. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

1. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale, per quanto di loro competenza, determinano le aliquote, le tariffe e prezzi, relativi alle entrate di cui al precedente articolo, entro i limiti previsti dalle Leggi, ed entro il termine per l'approvazione del Bilancio.

ART. 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

1. Nel rispetto della normativa sorgente ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico Regolamento.
2. Eventuali e successive modificazioni dei Regolamenti, dovute ad una variazione della normativa ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nei termini per la approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla Legge e dal presente Regolamento.

ART. 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza il Consiglio Comunale adotta il Regolamento di autotutela per definire l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, di revoca o di rinuncia alla imposizione, in considerazione di criteri di economicità relativi ed assoluti, definiti anche dal rapporto dei costi amministrativi connessi all'importo ritraibile dal tributo ovvero alla loro difesa.
2. Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, adotta il Regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ART. 6

RESPONSABILE DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate i dirigenti ed i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione.

2. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificatamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.
3. Spettano al responsabile delle entrate tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.
4. Il dirigente del servizio responsabile dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
5. Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazione tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla Legge e dai Regolamenti attuativi.

ART. 7

RISCOSSIONE ORDINARIA E COATTIVA

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli Regolamenti attuativi.
2. I dirigenti dei servizi e i funzionari responsabili dei tributi, appongono il visto di esecutorietà per i ruoli principali e suppletivi previsti per la riscossione delle entrate di loro competenza.
3. La Giunta può Comunale determina in alternativa alle disposizioni vigenti, il numero delle rate con cui porre in riscossione i ruoli della tassa rifiuti solidi urbani interni.
4. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il combinato disposto dei decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, e del 28 gennaio 1988, n. 43.



5. I Regolamenti relativi alla gestione delle singole entrate possono prevedere la riscossione mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. La relativa procedura è di competenza del dirigente del servizio.

6. Possono essere recuperati mediante ricorso al giudice ordinario i crediti derivati dalle entrate patrimoniali, qualora il dirigente ne determini l'opportunità e/o la convenienza economica.

7. Compete ai dirigenti dei servizi la formazione dei ruoli coattivi per le entrate di loro competenza, per le quali lo specifico Regolamento di gestione prevede la riscossione di cui al comma 4 del presente articolo. Gli stessi sono responsabili del visto di esecutorietà.

ART. 8

SANZIONI TRIBUTARIE

1. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui confermare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:

a) la gravità della violazione commessa, anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;

b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;

c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;

d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;

e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;

f) l'applicazione dei massimi previsti per la irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di evasione totale;

g) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;

h) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

2. La Giunta Comunale indirizza, con propria deliberazione, la misura delle sanzioni da irrogare secondo la fattispecie delle violazioni. L'irrogazione delle sanzioni compete al funzionario responsabile del tributo.

3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

ART. 9

ATTIVITA' DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Comunale individua i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate.

2. Spetta al responsabile di ciascuna entrata il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

3. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

4. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

5. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di attuare in parte o completamente le attività di controllo.

6. Le attività di controllo e verifica dei Tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dagli articoli 24, 25, 26 e 28 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

ART. 10

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento e quelli relativi alle specifiche tipologie di entrata sono adottati dal Consiglio Comunale, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entrano in vigore a far tempo dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione. Entro trenta giorni dalla loro approvazione o modificazione sono trasmessi, unitamente all'atto deliberativo al Ministero delle Finanze. Sono pubblicati, mediante avviso sintetico, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.